



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ionio

Decreto n° \_\_\_\_ /20  
del \_\_\_\_ / 10 /2020  
Direzione competente: GARE/TEC

**OGGETTO: CONTRATTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA DISTRIBUZIONE DI GNL NEL PORTO DI TARANTO, MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA. CIG: ZF12CF6E70**

**Esclusione dell’Operatore economico EURO ESCO SRL (C.F. e P.I. 09201290013) dalla procedura di affidamento.**

### IL PRESIDENTE

#### Premesso che:

- con Decreto dell’Ente n. 34/20, in data 11.05.2020, veniva indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo del servizio pari ad € 36.944,21 oltre IVA ed oneri contributivi se dovuti, costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale non sussistenti;
- con RdO aperta n. 2568417, veniva pubblicato, ai fini della selezione dell’Operatore economico qualificato al quale affidare il servizio de quo, un Avviso pubblico sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), nella categoria *studi di fattibilità, servizi di consulenza e analisi* (Allegato 45 al Capitolato d’oneri per l’abilitazione dei prestatori di “servizi professionali – progettazione e verifica della progettazione di opere di ingegneria civile”);
- la succitata RdO fissava come termine perentorio per la presentazione delle offerte quello delle ore 13:00 del giorno 15.06.2020, stabilendo che le operazioni di gara si sarebbero esperite, in seduta pubblica mediante collegamento alla piattaforma MePA, a partire dalle ore 10:00 del 17.06.2020;
- in data 22.05.2020, veniva pubblicata sulla piattaforma MePA la risposta all’unico quesito pervenuto, con le modalità previste nell’Avviso pubblico cit.;
- alla scadenza del predetto termine perentorio pervenivano n. 2 (due) offerte telematiche, così come risulta dall’elenco prodotto dal sistema del mercato elettronico qui di seguito riportato:

n.	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
1	EURO ESCO SRL	14/06/2020, 19:44:56
2	ING. L. SEVERINI	12/06/2020, 12:16:45

- in data 17.06.2020 veniva svolta la prima seduta di gara pubblica mediante collegamento alla piattaforma MePA, nella quale veniva aperta la documentazione amministrativa relativa ai n. 2 operatori economici partecipanti, disponendo l’ammissione dell’ing. L. SEVERINI e l’ammissione con riserva della EURO ESCO SRL, per le motivazioni contenute nel verbale n. 1 redatto in pari data;
- in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83 co.9 del D.lgs. 50/2016, con foglio prot. n. 6701 del 18.06.2020, il RUP, ing. Gaetano Internò, inviava una richiesta di chiarimenti alla EURO ESCO SRL, assegnando il termine del 29.06.2020;
- entro i termini assegnati, l’operatore riscontrava la richiesta a mezzo PEC;
- il RUP e la Sezione Gare e Contratti concordavano per le vie brevi il prosieguo delle operazioni di gara fissandolo per il giorno 03.07.2020, dandone opportuna comunicazione ai concorrenti a mezzo area comunicazioni del MEPA in data 01.07.2020;
- in data 03.07.2020 proseguivano le operazioni di gara, ammettendo la EURO ESCO SRL e procedendo all’apertura delle offerte economiche; il Responsabile Unico del Procedimento proponeva, quindi, alla S.A., ai sensi dell’art. 32, co. 5 del D.lgs. 50/2016, di aggiudicare il servizio a EURO ESCO SRL, con sede legale in AYAS (AO), C.F./P.I. 09201290013, che ha offerto il ribasso del 51,23% sull’importo a base di gara.
- gli Uffici dell’Amministrazione avviavano, d’ufficio, le verifiche sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 ed 83 del D.lgs. 50/2016 e smi in capo ad EURO ESCO SRL.

#### Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 2.2.iv della RDO, il requisito di capacità tecnica e professionale previsto era costituito dall’ “aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, servizi di progettazione

e/o di redazione di studi di fattibilità - da intendersi come servizi ultimati - per interventi analoghi a quello oggetto del presente affidamento.”

- in fase di gara nell'ambito dell'applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9 del D.lgs. 50/2016, con foglio prot. n. 6701 del 18.06.2020, l'Amministrazione chiedeva alla Euro Esco Srl chiarimenti in merito ai sottoindicati pregressi servizi svolti dichiarati in sede di gara:

N.	Descrizione sommaria del servizio	Periodo di riferimento	Committente
1	Studio fattibilità impiego GPL/Gas Naturale per riscaldamento utenze civili	2018	██████████
2	Confronto energetico utilizzo GPL/Gas Naturale per utenze di processo industriale e di riscaldamento	2019	██████████

- Euro Esco Srl, con nota prot. n. 14/2020 del 29.06.2020 precisava che i servizi svolti riguardavano studi di fattibilità, chiarendone anche i contenuti;
- al termine della procedura, a seguito della proposta di aggiudicazione, con foglio prot. n. 7209 del 03.07.2020 venivano avviate le verifiche dei requisiti ex art. 83 del D.lgs. 50/2016;
- Euro Esco SRL con la PEC prot. 17/2020 del 15.07.2020, forniva ulteriori chiarimenti ed allegava le attestazioni di regolare esecuzione di ██████████ e ██████████

#### Osservato che:

- La nota di trasmissione prot. n. 17/2020 cit. precisa che *“La consolidata pluriennale conoscenza tra i rappresentanti dei soggetti coinvolti ha permesso di sviluppare il progetto conferendo alla società EURO ESCO S.r.l. l'attività di studio e di elaborazione degli studi di fattibilità, mentre in capo a ██████████ ed a ██████████, visti i numerosi contatti che potevano vantare in ambito industriale e pubblico, rimanevano le attività commerciali di presentazione e di sviluppo, oltre che le eventuali attività amministrative conseguenti.”*
- L'attestazione prodotta da ██████████ riporta quanto segue:  
*“.....dichiara che la società EURO ESCO S.r.l. ha svolto, nell'anno 2018 e nell'ambito di un progetto di promozione commerciale di attività tecnica, progetto congiunto tra le società ██████████, EURO ESCO S.r.l. e ██████████ l'attività di studio preliminare per l'utilizzo di Gas Naturale Liquefatto per riscaldamento di utenze civili. Trattandosi di attività promozionale finalizzata all'acquisizione di incarico in ambito di gara privata, non seguita da concretizzazione di incarico professionale da parte del nostro Cliente a causa di suo abbandono dell'iniziativa, l'attività non ha dato luogo a fatturazione a carico di alcun soggetto, né a favore di alcun altro soggetto, come da precedenti accordi fra le Società.”*
- La dichiarazione prodotta da ██████████ riporta quanto segue:  
*“La scrivente società dichiara che la società EURO ESCO S.r.l. ha svolto nell'anno 2019, nell'ambito di un progetto di promozione commerciale di attività tecnica, progetto congiunto tra le società ██████████, EURO ESCO S.r.l. e ██████████, l'attività di studio preliminare di utilizzo di Gas Naturale Liquefatto per utenze industriali di riscaldamento e di processo. Come da accordi intercorsi inizialmente tra le società, l'attività non ha dato luogo a fatturazione a carico di alcun soggetto né a favore di alcun altro soggetto, trattandosi di attività promozionale condivisa tra le società.”*

#### Considerato che:

- nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, le quali riportano ai rispettivi paragrafi:  
a) 2.2.2.2 *“Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).”*  
b) 2.2.2.3 *“Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati....”*

- c) 2.2.2.4 "Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.....";
- Le più comuni definizioni di *Committente* riportano:
    - i. figura che commissiona un lavoro e può essere una persona fisica o una persona giuridica;
    - ii. persona fisica o giuridica che attribuisce l'incarico attraverso un contratto;
    - iii. colui a favore del quale viene realizzato il servizio oggetto dell'appalto;
  - l'Allegato XVII al D.lgs. 50/2016 – Parte II: Capacità Tecnica riporta:
 

"Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

    - a) i seguenti elenchi:
      - i) .....
      - ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
    - b) ....."

**Valutato come:**

- dalle attestazioni prodotte, [ ] e [ ] non sono qualificabili come *Committenti* in quanto non hanno conferito alcun incarico a EURO ESCO S.r.l., ma hanno preso parte (come fossero costituiti in raggruppamento) ad un progetto di promozione per l'acquisizione di una commessa;
- il loro Cliente/*Committente* (non identificato) non ha concretizzato l'incarico con un formale atto "abbandonando l'iniziativa";
- trattasi di servizio svolto "nell'ambito di un progetto di promozione commerciale" "finalizzata all'acquisizione di incarico in ambito di gara privata" mai concretizzata;
- difettino, per quanto sopra, i requisiti necessari, ai sensi degli artt. 1325 e segg. del cod. civ., per qualificare le attività descritte da EURO ESCO Srl come "attività contrattuali";
- i servizi non siano stati resi a favore di alcun *Committente* in quanto non si è concretizzato alcun contratto;
- a differenza di quanto dichiarato dal concorrente in sede di soccorso istruttorio (cfr. nota prot. 14/2020) durante la fase di ammissione alla gara, dalle attestazioni prodotte in sede di verifica dei requisiti si evince che i servizi svolti riguardano attività di studio preliminare, in luogo del chiesto requisito di aver svolto "progetti di fattibilità tecnico economica" (o studi di fattibilità per il D.lgs. 163/2016);
- la mancata concretizzazione del contratto non rende inoltre neanche inquadrabile il servizio come attività accessoria di supporto alla progettazione, in quanto non è possibile accertare un'effettiva esecuzione del servizio mediante la presentazione di fatture e/o approvazione del progetto da parte della *Committenza*, come chiesto dalle linee guida n. 1 cit.,

**Accertata**, per quanto sopra, la carenza, in capo all'aggiudicatario, del requisito di cui all'art. 83, co. 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

**Atteso che:**

- il concorrente Euro Esco SRL non risulta in possesso del requisito previsto dall'Avviso Pubblico all'art. 2.2. - Requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali, punto iv "aver svolto, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, servizi di progettazione e/o di redazione di studi di fattibilità - da intendersi come servizi ultimati - per interventi analoghi a quello oggetto del presente affidamento."
- ai sensi dell'art. 80, co. 12, ai fini dell'eventuale iscrizione del casellario informatico, la Stazione appaltante segnala all'ANAC la presentazione di false dichiarazioni rese in sede di gara.

**Valutato** come, in considerazione delle circostanze di fatto sopra illustrate e descritte, non sembri sussistere l'elemento soggettivo proprio della falsa dichiarazione potendosi escludere, da parte del concorrente, nel caso in ispecie, la volontarietà e la consapevolezza della falsità predicabile - a contrario - rispetto ad un "dato di realtà", ovvero ad una

«situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l'alternativa logica vero/falso» (vds. CdS, Ad. Plen. n.-16 del 28/08/2020).

**Considerato** il pubblico interesse costituito, nel caso in ispecie:

- dalla necessità di selezionare un Soggetto "idoneo" (in possesso dei requisiti di partecipazione *ex lege*, sia di ordine generale che speciale) in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti operino esclusivamente Soggetti, per l'appunto, "idonei" sotto tali profili;
- dalla tutela del corretto svolgimento della procedura di affidamento.

**Letti ed applicati:**

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- la L. 84/1994 e smi;
- la L. 241/1990 e smi;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 conv. in L. 120/2020;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- il *Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori* dell'Ente, approvato con decreto n. 70/2018 del 15/06/2018.

**Visti:**

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 del 08/11/2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera n. 4/17, in data 18/04/2017, di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

**Sentiti:**

- il Segretario Generale che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della L. 84/1994 e smi;
- il RUP, ing. Gaetano INTERNÒ.

#### DECRETA

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere l'Operatore economico *EURO ESCO S.r.l.* dalla procedura di affidamento in oggetto, per le motivazioni illustrate nel presente atto;
3. di procedere alla comunicazione dell'esclusione all'Operatore economico *EURO ESCO S.r.l.*, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 76, co. 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante trasmissione mezzo PEC del presente Decreto;
4. di non procedere ai sensi dell'art. 80, co. 12 del D.lgs. 50/2016, con la segnalazione all'ANAC, ai fini dell'eventuale iscrizione del casellario informatico, per le valutazioni espresse nel presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento, a cura della Sezione Gare e Contratti, sul profilo di committenza della Stazione appaltante, nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" ed "Albo Pretorio", nonché sulla piattaforma digitale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Servizio CC.PP.");
6. di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara del 03.07.2020;
7. di dare mandato alle competenti Direzioni/Sezioni per la predisposizione e/o adozione degli atti ed adempimenti connessi e conseguenti.

**Il Presidente**  
**prof. avv. Sergio Prete (\*)**

a.i./a.i./M.A.

(\*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 02.10.2020

Pagina 4 di 4